



Decreto Consigliare 27 Gennaio 1920 N. 2 che modifica la Legge 26 Maggio 1914.

Art. 1.

- Gli articoli 1, 3, quelli dal 7 al 19 inclusi, le disposizioni transitorie della legge 15 giugno 1914 sullo esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore nonchè i divieti a dette professioni contenuti nei vari capitolati di impiego sono abrogati e sostituiti dalle seguenti disposizioni, pur mantenendo il divieto per il titolare degli Uffici delle Ipoteche, Registro e Catasto.

Art. 2.

- I cittadini della Repubblica dottori in legge possono essere iscritti nell'Albo dei difensori e conseguentemente esercitare avanti le Autorità Giudiziarie la funzione sia di avvocato che di procuratore.

Art. 3

- Per ottenere l'iscrizione nel predetto albo è necessario presentare domanda scritta in carta da bollo da lire una alla Reggenza allegando:

- 1) il certificato di cittadinanza;
- 2) il diploma del grado dottorale in legge;
- 3) la bolletta della Tesoreria Governativa da cui risulti il pagamento della tassa fissa di lire cinquanta.

Art. 4

- La Reggenza trasmette la domanda e i documenti o al Commissario della Legge o al Giudice di Appello affinchè - accertata la regolarità dei documenti, controllati i registri penali ed assunte informazioni sulla condotta civile e penale dello istante-emetta il suo parere. Qualora il parere sia favorevole alla iscrizione la Reggenza con suo rescritto ordinerà all'iscrizione stessa nell'albo dei difensori.

Qualora il parere sia invece contrario sulla domanda di iscrizione deciderà il Consiglio Grande e Generale.

Art. 5.

- I pubblici impiegati iscritti o da iscriversi nell'albo dei difensori non potranno, nè direttamente nè indirettamente, assumere il patrocinio di cause contro il governo.

In caso di trasgressione sarà pronunciata la cancellazione dall'albo dei difensori colla procedura indicata dagli art. 20 e 21 della legge 15 Giugno 1914.

Art. 6.

- Tutti gli iscritti nell'albo dei difensori potranno assumere il titolo di avvocato.